

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI ORTO DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI TRENTO IN LOCALITA' "BRUSADI" E "PRA' DE MALGA" CC
MEANO (TN) – LOTTO n. X

(Ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203)

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice
dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte n. XX del giorno 22/10/2025 e
della determina del Direttore n. XX del XX/XX/2025, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche
Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA
00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.
Maurizio Fraizingher, nato a [REDACTED], domiciliato per
la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il
patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di
Sopramonte, e

- il Sig. _____ nato a _____ il XX/XX/XXXX,
residente a _____ in via _____ n. _____ , C.F.
_____, parte affittuaria,

le parti stipulano il seguente contratto di concessione:

Art. 1

L'Azienda forestale affitta a _____ il terreno corrispondente alla
porzione della p.f. _____ in CC Meano (orto), ubicato in località Prà de
Malga di Vigo Meano (TN), della superficie complessiva di metri quadrati

_____, evidenziati nell'allegato A, per le porzioni effettivamente concesse in uso corrispondenti al **lotto n. XX**, documento che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto, del quale la parte affittuaria garantisce la piena disponibilità per la coltivazione.

L'area come sopra identificata è affittata dall'Azienda forestale esclusivamente per l'uso a orto.

Art. 2

La durata del contratto viene di comune accordo fissata con inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il giorno 31 dicembre 2031, data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire il lotto libero da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente.

Art. 3

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

Art. 4

Il canone di affitto annuale per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in Euro ____,00 (____/00), che la parte affittuaria si impegna a versare con le seguenti modalità:

Euro _____,00 entro il 31 aprile di ciascun anno di validità del presente atto (2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031).

Il canone di cui al presente articolo potrà essere eventualmente rideterminato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante

senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di gennaio di ciascuna annata contrattuale.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento di bollettino PagoPA che verrà trasmesso a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda forestale entro il termine previsto per il pagamento annuale.

Art. 5

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, il terreno concesso in uso.

Art. 6

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. È fatto inoltre divieto di posizionare manufatti (serbatoi, sedie, panchine, tavoli, punti fuoco, gazebo ecc) o di depositare materiali (terra, letame, legna in tronchi o spaccata, ecc...).

Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Art. 7

L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento, con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei terreni, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, e per ogni altro motivo dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale.

Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di

pubblico interesse.

Art. 8

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 9

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 10

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa

Art. 11

Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Art. 12

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 – Parte 1^a - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di

comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher